



Statuto

Denominazione, sede e scopo

Art. 1

Con la denominazione di **Associazione Pro Parco Carcale** è costituita un'Associazione senza scopo di lucro, apartitica e aconfessionale, ai sensi degli art. 60 e seguenti del Codice civile svizzero.

Art. 2

La sede dell'Associazione è stabilita presso il domicilio del presidente.

Art. 3

Lo scopo dell'Associazione è quello di contribuire alla valorizzazione e alla promozione del parco giochi e del bosco del Carcale di Gordola. Per adempiere allo scopo l'Associazione collabora attivamente con il Comune di Gordola, proprietario del fondo.

Organizzazione

Art. 4

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea generale
- il Comitato direttivo
- l'Ufficio di revisione

Art. 5

I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti da:

- quota d'iscrizione dei soci fissata in CHF 10.—
- raccolta di fondi
- donazioni diverse
- attività dell'Associazione

L'esercizio annuale ha inizio il 1. gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Gli obblighi finanziari dell'Associazione sono garantiti dal suo patrimonio ed è esclusa la responsabilità personale dei membri.

Art. 6

Può essere ammessa ogni persona fisica o giuridica interessata ad aderire al perseguimento degli scopi di cui all'art. 3.

Art. 7

Si diventa socio dell'Associazione mediante il pagamento della tassa sociale, che dà diritto di voto durante le Assemblee.

Art. 8

Ogni membro ha diritto di rassegnare le dimissioni senza l'obbligo di fornire i motivi al termine del suo mandato.

Art. 9

Il Comitato direttivo può decidere l'esclusione di un socio per condotta contraria alle finalità o agli interessi dell'Associazione. L'interessato può presentare ricorso contro tale decisione davanti all'Assemblea generale.

Assemblea generale**Art. 10**

L'Assemblea generale è l'organo supremo dell'Associazione ed è composto da tutti i suoi membri.

Art. 11

L'Assemblea generale ha le seguenti competenze:

- approvazione del verbale delle Assemblee generali
- approvazione del rapporto annuale di gestione
- approvazione dei conti annuali e scarico degli organi responsabili della gestione
- elezione dei membri del Comitato direttivo e dei revisori dei conti
- adozione e modifica dello Statuto
- decisione su ricorsi in materia di ammissione o esclusione di soci
- incombenze e affari sottoposti dal Comitato direttivo
- scioglimento dell'Associazione
- determinazione della quota annuale dei membri su proposta del Comitato direttivo

Art. 12

Il Comitato direttivo convoca le Assemblee con almeno 10 giorni di anticipo. Il Comitato direttivo può convocare un'Assemblea generale straordinaria ogni qualvolta ve ne sia la necessità.

Art. 13

L'Assemblea è presieduta dal presidente o da un altro membro del Comitato.

Art. 14

Le decisioni dell'Assemblea generale vengono adottate con la maggioranza semplice dei membri presenti. In caso di parità di voti quello del presidente è decisivo.

Art. 15

Le votazioni si effettuano per alzata di mano. Su richiesta di almeno 5 membri si vota a scrutinio segreto. Non è possibile votare per procura.

Art. 16

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Comitato direttivo.

Art. 17

Il Comitato direttivo è tenuto a inserire nell'ordine del giorno dell'Assemblea generale (ordinaria o straordinaria) qualunque proposta presentata da un membro almeno 5 giorni prima.

Art. 18

L'Assemblea generale straordinaria si riunisce su convocazione del Comitato direttivo o su richiesta di 1/5 dei membri dell'Associazione.

Comitato direttivo**Art. 19**

Il Comitato direttivo mette in atto e applica le decisioni dell'Assemblea generale. Dirige l'Associazione e prende tutte le misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi. Il Comitato direttivo si occupa di tutti i punti che non sono espressamente riservati all'Assemblea generale.

Art. 20

Il Comitato direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione, si compone di almeno 5 membri e viene nominato dall'Assemblea generale. Rimane in carica 1 anno e i suoi membri sono rieleggibili. Il Comitato si autodetermina. Si riunisce ogni volta che le questioni dell'Associazione lo esigono.

Art. 21

L'Associazione è vincolata dalla firma collettiva del presidente e di un altro membro del Comitato direttivo.

Art. 22

Il Comitato direttivo ha il compito di:

- occuparsi della gestione ordinaria
- decidere e prendere misure utili al raggiungimento degli scopi e gli obiettivi dell'Associazione
- deliberare e prendere decisioni a semplice maggioranza dei voti espressi. In caso di parità è determinante il voto del presidente
- nominare al suo interno il presidente, il vicepresidente, il segretario e il cassiere
- convocare le Assemblee generali ordinarie e straordinarie
- prendere decisioni relative alle ammissioni e alle dimissioni dei membri o alla loro eventuale esclusione
- garantire l'applicazione dello statuto, redigere i regolamenti e amministrare i beni dell'Associazione

Art. 23

Il Comitato direttivo è responsabile della contabilità dell'Associazione.

Ufficio di revisione**Art. 24**

L'Ufficio di revisione verifica la gestione finanziaria dell'Associazione e presenta un rapporto all'Assemblea generale. È composto da due revisori eletti dall'Assemblea generale. I revisori eletti in numero di 2 sono rieleggibili.

Scioglimento

Art. 25

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea generale con una maggioranza di 2/3 dei membri presenti. Il saldo attivo verrà devoluto ad associazioni o enti domiciliati nel comune o nella regione, con scopi analoghi.

Art. 26

Il presente Statuto sostituisce le versioni del 25.9.2001 e del 10.11.2006.

È stato approvato nell'Assemblea generale del 25.2.2015 ed entra immediatamente in vigore.

per l'**Associazione Pro Parco Carcale**

Il presidente

Il segretario